

# NOTIZIARIO

n.

17

2023

## LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO

Analisi delle principali disposizioni applicabili

\*\*\*

## DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023

Riepilogo delle regole generali per la detrazione in esame

\*\*\*

## CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO

Riepilogo dei più importanti chiarimenti inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito

## NOTIZIE FLASH

### CERTIFICAZIONE PER I CREDITI DI RICERCA E SVILUPPO: REGOLE PER L'ALBO

È stato firmato l'atteso DPCM con le **regole per l'albo dei certificatori dei crediti di imposta per la ricerca e sviluppo**. Il decreto definisce anche i contenuti della certificazione introdotta dal DL Semplificazione fiscale pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022.

La novità prevede **la possibilità, per le imprese, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione **nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio**. Tale certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, con eccezioni.

**Potranno iscriversi all'Albo presso il Mimit**, le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che, nel processo valutativo, dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Dopo la pubblicazione del Dpcm sulla GU sarà necessario, inoltre, un decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l'iscrizione all'Albo e le linee guida ministeriali.

### DIRITTO DI ABITAZIONE CASA FAMILIARE: SPETTA AL SUPERSTITE SEPARATO

Con la Sentenza n. 22566 del 2023, la Cassazione chiarisce una controversia annosa in tema di **successione**, affermando che **il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche al coniuge superstite separato senza addebito**.

In particolare, la sentenza afferma la prevalenza della tesi secondo la quale **l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura**

**della successione**, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art 548 c.c. **è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito** a quelli del coniuge non separato.

La Cassazione specifica quindi il seguente **principio di diritto**: *«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare».*

---

## LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO

Analisi delle diverse **agevolazioni** per il **settore auto** a favore dei **soggetti** che, a vario titolo, sono **affetti da disabilità**. Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Oltre ai benefici fiscali dedicati ai <b>disabili</b> relativamente alle imposte dirette e indirette, il nostro ordinamento prevede <b>altre agevolazioni</b> riguardanti il <b>settore auto</b>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>detrazione Irpef del 19%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto,</li> <li>◆ <b>Iva agevolata al 4%</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>esenzione dal bollo auto</b>,</li> <li>◆ <b>esenzione dall'imposta di trascrizione</b> sui passaggi di proprietà.</li> </ul> <p>Vediamole nel dettaglio.</p>
<b>BENEFICIARI</b>	<p><b>Possono usufruire</b> delle agevolazioni per le autovetture le <b>persone</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>non vedenti</b>; sono considerate <b>non vedenti</b> le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione<sup>1</sup>.</li> <li>2. <b>Sorde</b>; per quanto riguarda le persone <b>sorde</b>, invece, occorre far riferimento alle norme per cui<sup>2</sup> "...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva...".</li> <li>3. con <b>disabilità psichica o mentale</b> titolari dell'<b>indennità di accompagnamento</b>; sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.</li> <li>4. con <b>grave limitazione</b> della <b>capacità di deambulazione</b> o affetti da pluriamputazioni; sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3</li> </ol>

<sup>1</sup> gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

<sup>2</sup> art. 1, comma 2 della Legge 381/1970 (si veda anche la [circolare n. 3/E del 02.03.2016](#)).

della legge n. 104/1992], rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In particolare, sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

5. con **ridotte o impedito capacità motorie**;

sono coloro che presentano **ridotte o impedito capacità motorie**, ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".



Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è **condizionato all'adattamento del veicolo**.

Le **agevolazioni** sono riconosciute **solo se i veicoli sono utilizzati**, in via **esclusiva o prevalente**, a beneficio delle **persone con disabilità**.

Se la persona con disabilità è **fiscalmente a carico** di un **familiare**<sup>3</sup>, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il **diritto** alle agevolazioni fiscali e le **condizioni per accedervi** (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai **verbali di "invalidità" o di "handicap"** risulti l'espreso **riferimento** alle **fattispecie previste** dal legislatore.

**REQUISITO MEDICO LEGALE RICHIESTO**

REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<b>invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;<sup>4</sup> non vedenti;<sup>5</sup></b>	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
<b>ridotte o impedito capacità motorie permanenti;<sup>6</sup></b>	benefici per veicoli con adattamento	Handicap

<sup>3</sup> possiede, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 01.01.2019, per figli di età non superiore a 24 anni.

<sup>4</sup> art. 381 del D.P.R. 495/1922.

<sup>5</sup> art. 12 del D.P.R. 503/1996.

<sup>6</sup> art. 8 della Legge 449/1997.

	<b>disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;</b> <sup>7</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
	<b>invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione;</b> <sup>8</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità
	<b>non vedenti;</b> <sup>9</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
	<b>Sordità;</b> <sup>10</sup>	benefici per veicoli senza adattamento	sordità
<b>VEICOLI INTERESSATI</b>	Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai <b>seguenti veicoli</b> :		
	<b>autovetture (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente	
	<b>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</b>	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente	
	<b>autoveicoli specifici (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo	

<sup>7</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>8</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.


<sup>9</sup> art. 50 della Legge 342/2000.

<sup>10</sup> art. 50 della Legge 342/2000.

	<p><b>autocaravan (*) (**)</b></p>	<p>Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente</p>
	<p><b>motocarrozette</b></p>	<p>Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria</p>
	<p><b>motoveicoli per trasporto promiscuo</b></p>	<p>Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente</p>
	<p><b>motoveicoli per trasporti specifici</b></p>	<p>Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</p>

(\*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.

(\*\*) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della **detrazione Irpef del 19%**.

 **Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle c.d. "minicar" che possono essere condotte senza patente.**

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli:

<b>elettrici</b>
<b>ibridi<sup>11</sup></b>

Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'**aliquota IVA ridotta** a condizione che la cilindrata del motore termico sia:

- ◆ fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è **alimentato a benzina o ibrido**, e
- ◆ a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a **diesel o ibrido**, e
- ◆ di potenza non superiore a 150 kW se con motore **elettrico**.

Dal 2020, la **detrazione** delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità **spetta a condizione** che l'**onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.

<sup>11</sup> ossia modelli composti da 2 motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

**DETRAZIONE IRPEF  
PER I MEZZI DI  
LOCOMOZIONE****SPESE DI ACQUISTO**

Per l'acquisto dei **mezzi di locomozione** (**autovetture**, senza limiti di cilindrata, e gli **altri veicoli** sopra elencati, **usati o nuovi**), la persona con disabilità ha diritto a una **detrazione dall'Irpef**:

- ◆ **pari al 19%** del costo sostenuto, e
- ◆ calcolata su una **spesa massima di 18.075,99 euro**.

La detrazione spetta **una sola volta** (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un **quadriennio** (decorrente dalla data di acquisto); è comunque possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il **veicolo precedentemente acquistato** risulta **cancellato** dal Pubblico Registro Automobilistico (**PRA**), perché destinato alla **demolizione**, in data **anteriore** al **secondo acquisto**.



Il beneficio **non spetta**, invece, se il **veicolo** è stato cancellato dal PRA perché **esportato all'estero**.

In caso di **furto** e **mancato ritrovamento**, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio:

- ◆ spetta al **netto dell'eventuale rimborso assicurativo**, e
- ◆ deve comunque essere calcolata su una **spesa massima di 18.075,99 euro**.

Se vi sono **rate residue** in relazione al **veicolo rubato**, il contribuente può **continuare a detrarre**.

Trascorsi **almeno 4 anni** dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile **fruire nuovamente** della **detrazione** per gli acquisti successivi, **senza** che sia necessario **vendere il precedente veicolo**.

Quando, ai fini della detrazione, **non è necessario l'adattamento del veicolo**, la **soglia dei 18.075,99 euro** vale **solo** per il **costo di acquisto** del veicolo; restano **escluse** le ulteriori spese per **interventi di adattamento** necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un **altro tipo di detrazione**, sempre del **19%**, prevista per gli **altri mezzi** necessari alla **locomozione** e al **sollevamento** della persona con disabilità, di cui si dirà più



avanti.

La detrazione può essere usufruita **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in **alternativa**, in **4 quote annuali** di pari importo.



Se si è scelto di **ripartire** la **spesa** in **4 rate** e il **beneficiario muore** prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'**erede** tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta può **deporre** in un'**unica soluzione** le **rate residue**.

#### PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

In caso di **trasferimento del veicolo**, a titolo oneroso o gratuito, **prima** che siano trascorsi **2 anni dall'acquisto**, è dovuta la **differenza** fra:

- ◆ l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni, e
- ◆ quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione **non si applica** quando la persona, a seguito di **mutate necessità** legate alla propria disabilità, **cede il veicolo** per **acquistarne un altro** sul quale realizzare **nuovi e diversi adattamenti**. Anche in questo caso, tuttavia, **non è agevolabile l'acquisto del veicolo** prima che siano trascorsi **4 anni dal precedente acquisto**, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

**Non è tenuto alla restituzione del beneficio** il soggetto che, avendo **ricevuto in eredità un'auto** che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decidasi **rivenderla prima che siano trascorsi i 2 anni** richiesti dalla norma.

#### SPESE PER RIPARAZIONI

La detrazione Irpef **spetta anche** per le spese di **riparazione del mezzo**.

Sono **esclusi**, comunque, i **costi di ordinaria manutenzione** e i costi di **esercizio** (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel **limite di spesa di 18.075,99 euro**, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.



Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state **sostenute entro 4 anni dall'acquisto** del mezzo. Esse **non possono essere rateizzate** ma devono essere **indicate nella dichiarazione dei redditi** relativa all'**anno di sostenimento delle spese**.

#### VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL'ESTERO

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è **acquistato e utilizzato all'estero** da parte di **oggetti fiscalmente residenti in Italia**.

In tal caso, però, la **documentazione comprovante l'acquisto** del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una **traduzione in lingua italiana**.

#### AGEVOLAZIONE IVA

È applicabile l'Iva al **4%**, anziché al 22%, sull'**acquisto di autovetture** nuove o usate, aventi **cilindrata**:

- ◆ fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- ◆ fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- ◆ di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L'**IVA ridotta** al 4% è **applicabile anche**:

- ◆ all'**acquisto** contestuale di **optional**;
- ◆ alle **prestazioni di adattamento** di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- ◆ alle **cessioni di strumenti e accessori** utilizzati per l'**adattamento**.



L'**aliquota** agevolata può essere applicata anche alla **riparazione degli adattamenti** realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle **cessioni dei ricambi** relativi agli stessi adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica però **solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare** di cui egli è fiscalmente a **carico** (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano **esclusi** dall'agevolazione, infatti, gli **autoveicoli intestati**:

- ◆ ad **altre persone**;
- ◆ a **società commerciali** o **cooperative**;

- ◆ a **enti pubblici** o **privati**;

anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per **una sola volta nel corso di 4 anni** (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile **riottenere il beneficio**, per acquisti entro il quadriennio, solo se il **primo veicolo** beneficiario è stato **cancellato dal PRA**, perché destinato alla **demolizione**.

Come già visto in precedenza, invece, il beneficio **non spetta** se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché **esportato all'estero**.

Come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini IVA è possibile **fruire nuovamente dell'agevolazione** per il **riacquisto** entro il quadriennio quando il **primo veicolo** acquistato con le agevolazioni fiscali è stato **rubato e non ritrovato**.

In questo caso, la persona con disabilità deve **esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo** e la **registrazione** della "**perdita di possesso**" effettuata dal PRA.

#### PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

Se il veicolo è **ceduto prima** che siano trascorsi **2 anni dall'acquisto**, va **versata la differenza** fra:

- ◆ l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%), e
- ◆ quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%),

**tranne** nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, **cede** il veicolo per **acquistarne un altro** su cui realizzare **nuovi e diversi adattamenti**.



L'**erede** può **cedere il veicolo** ricevuto in **eredità** dalla persona con disabilità **anche prima dei 2 anni** dall'acquisto con IVA al 4%, **senza** che questo comporti l'**obbligo** di dover **versare la differenza d'imposta**.

#### GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA


L'**impresa** che **vende il veicolo** con l'aliquota Iva agevolata deve:

	<p><b>emettere fattura</b> con l'<b>indicazione</b>, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della <b>normativa vigente</b> a tal fine<sup>12</sup>. Per le <b>importazioni</b> i <b>riferimenti</b><sup>13</sup> devono essere <b>annotati sulla bolletta doganale</b></p> <p>comunicare all'Agazia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente</p> <p>La <b>comunicazione</b> va <b>trasmessa</b> all'<b>ufficio</b> dell'Agazia <b>territorialmente competente</b>, in base alla <b>residenza dell'acquirente</b>, <b>entro 30 giorni</b> dalla data della <b>vendita</b> o dell'<b>importazione</b>.</p>
<p><b>ACQUISTO DI VEICOLI IN LEASING</b></p>	<p>L'agevolazione dell'<b>IVA ridotta al 4%</b> è prevista <b>anche</b> per l'<b>acquisto del veicolo in leasing</b>, a condizione, però, che il <b>contratto di leasing</b> sia di tipo "<b>traslativo</b>".</p> <p>In sostanza, è <b>indispensabile</b> che dalle clausole contrattuali emerga la <b>volontà delle parti di trasferire</b> all'<b>utilizzatore</b> la <b>proprietà del veicolo</b>, <b>mediante il riscatto</b>, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.</p> <p>In questa ipotesi, come precisato dall'Agazia delle Entrate<sup>14</sup>, la società di leasing potrà applicare l'<b>aliquota agevolata</b> sia sul <b>prezzo di riscatto</b> sia sui <b>canoni di locazione finanziaria</b>.</p> <p>Inoltre, per l'applicazione dell'IVA al 4% occorre che, al <b>momento della stipula del contratto di leasing</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il beneficiario fornisca alla società la <b>documentazione prevista</b> (di cui si dirà in seguito);</li> <li>◆ esistano le <b>altre condizioni prescritte</b> dalla <b>legge</b> (per esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo);</li> <li>◆ la <b>società di leasing</b>, a sua volta, dovrà <b>comunicare</b> all'Agazia delle Entrate i <b>dati identificativi dell'operazione</b>.</li> </ul> <p>Dalla <b>data di stipula del contratto</b> decorre:</p>



<sup>12</sup> quindi con i riferimenti alla Legge 97/1986, alla Legge 449/1997, ovvero alla Legge 342/2000 o alla Legge 388/2000.

<sup>13</sup> alla Legge 97/1986.


<sup>14</sup> [risoluzione n. 66/E del 20.06.2012.](#)

	<p>il periodo di <b>4 anni</b> nel corso del quale il beneficiario <b>non può avvalersi nuovamente</b> dell'agevolazione</p> <p>il periodo di <b>2 anni</b> durante il quale egli deve <b>mantenere la disponibilità del veicolo</b></p> <p>Il <b>mancato rispetto</b> di quest'ultima condizione è <b>causa di decadenza dal beneficio</b> (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).</p>
<p><b>ESENZIONE PAGAMENTO DEL BOLLO</b></p>	<p>È possibile essere <b>esentati</b> dal <b>pagamento del bollo auto</b> per gli stessi veicoli indicati nella tabella riportata al paragrafo di cui sopra "Veicoli interessati", con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata<sup>15</sup>.</p> <p><b>L'esenzione</b> spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia quando l'auto è <b>intestata</b> alla <b>persona con disabilità</b>;</li> <li>◆ sia quando l'<b>intestatario</b> è un <b>familiare</b> del quale egli è fiscalmente a <b>carico</b>.</li> </ul> <p>L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione; nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l'interessato può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Acì.</p> <p> Le <b>Regioni possono estendere</b> l'agevolazione anche ad <b>altre categorie di persone con disabilità</b>, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. È quindi opportuno <b>informarsi presso gli Uffici competenti</b> per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.</p> <p>Se la persona con disabilità possiede <b>più veicoli</b>, l'esenzione spetta <b>solo</b> per <b>uno</b> di essi: al momento della <b>presentazione della documentazione</b>, indicherà la <b>targa dell'auto prescelta</b>.</p> <p>Per fruire dell'esenzione la persona con disabilità deve, <b>solo</b> per il <b>primo anno</b>, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la <b>documentazione prevista</b> e i documenti vanno <b>presentati entro 90 giorni</b> dalla</p>

<sup>15</sup> 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

	<p>scadenza del <b>termine</b> entro cui andrebbe effettuato il <b>pagamento</b>.</p> <p> Una volta riconosciuta, l'esenzione è <b>valida anche per gli anni successivi, senza</b> che l'interessato <b>ripresenti l'istanza e invii nuovamente</b> la <b>documentazione</b>.</p> <p><b>Non è necessario esporre</b> sull'auto alcun <b>avviso o contrassegno</b> da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.</p>
<p><b>ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ</b></p>	<p>I veicoli destinati al <b>trasporto</b> o alla <b>guida</b> di <b>persone con disabilità</b> sono <b>esentati</b> anche dal pagamento dell'<b>imposta di trascrizione al PRA</b>, dovuta per la <b>registrazione dei passaggi di proprietà</b>. L'esenzione <b>non</b> è però <b>prevista</b> per i veicoli dei <b>non vedenti</b> e dei <b>sordi</b>.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia per la <b>prima iscrizione</b> al PRA di un veicolo <b>nuovo</b>;</li> <li>◆ sia per la <b>trascrizione</b> di un <b>passaggio di proprietà</b> di un veicolo <b>usato</b>.</li> </ul> <p>L'esenzione deve essere <b>richiesta esclusivamente</b> al <b>PRA territorialmente competente</b>, e <b>spetta</b> anche in caso di <b>intestazione</b> del <b>veicolo</b> al <b>familiare</b> del quale la persona con disabilità è fiscalmente a <b>carico</b>.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONI PER IL FAMILIARE DEL SOGGETTO CON DISABILITÀ</b></p>	<p>Può <b>beneficiare</b> delle <b>agevolazioni</b> sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il <b>familiare</b> che ne <b>sostiene la spesa</b>, a <b>condizione</b> che la <b>persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali</b>.</p> <p> In questo caso, il <b>documento comprovante</b> la <b>spesa</b> può essere <b>intestato indifferentemente</b> alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.</p> <p>Per essere considerata "fiscalmente a carico", la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro<sup>16</sup>.</p> <p>Per il raggiungimento di questo limite <b>non va tenuto conto</b> dei <b>redditi esenti</b>, come, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le pensioni sociali;</li> <li>◆ le indennità (comprese quelle di accompagnamento);</li> </ul>

<sup>16</sup> 4.000 euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le pensioni;</li> <li>◆ gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.</li> </ul> <p>        Se uno <b>stesso familiare</b> ha fiscalmente a <b>carico più persone</b> con <b>disabilità</b>, può <b>fruire</b>, nel corso dello stesso quadriennio, dei <b>benefici</b> fiscali previsti per l'acquisto di autovetture <b>per ognuno di essi</b>.     </p>
DOCUMENTAZIONE RILEVANTE	<p>Si indicano, di seguito, i <b>documenti</b> che la <b>persona con disabilità</b> deve <b>produrre</b> quando <b>non è necessario l'adattamento del veicolo</b>.</p> <p>Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.</p> <p><b>CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per il non vedente e il sordo</b>, occorre un <b>certificato</b>, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesti la sua condizione;</li> <li>◆ <b>per la persona con disabilità psichica o mentale</b>, è richiesto:       <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il "<b>verbale di accertamento dell'handicap</b>", emesso dalla Commissione medica (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave<sup>17</sup>, di natura psichica o mentale</li> <li>✓ il "<b>certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento</b>"<sup>18</sup>, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile<sup>19</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati</b>, occorre il "<b>verbale di accertamento dell'handicap</b>", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona con disabilità si trova in situazione di gravità<sup>20</sup>, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione.</li> </ul>

<sup>17</sup> art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

<sup>18</sup> Legge 18/1980 e legge 508/1988.

<sup>19</sup> di cui alla Legge 295/1990.

<sup>20</sup> sempre ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

Riguardo alla **certificazione medica** richiesta, l'Agenzia delle Entrate<sup>21</sup> ha fornito le seguenti **precisazioni**:

- ◆ le **persone con disabilità psichica o mentale**, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando la certificazione di gravità è attestata (invece che dalla Commissione medica dell'Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché **il certificato evidenzi in modo esplicito**:

- ✓ la **gravità** della **patologia**, e
- ✓ la **natura psichica o mentale** della stessa;

**Non può essere considerata idonea**, invece, la **certificazione** che **attesti genericamente** che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “... con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.

In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la **certificazione non consente di riscontrare** la presenza della **specifico disabilità** richiesta dalla normativa fiscale;

- ◆ le **persone con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di disabilità grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”. È **necessario**, comunque, che il **certificato di invalidità** faccia **esplicito riferimento** anche alla **gravità della patologia**;
- ◆ **per le persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta **ugualmente valida la certificazione** rilasciata dal proprio **medico di base** che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia **necessario** che a tali soggetti sia **riconosciuta**

<sup>21</sup> con la [circolare n. 21/E del 23.04.2010](#).



**l'indennità di accompagnamento.**

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

(solo per usufruire dell'IVA al 4%)

Con la dichiarazione occorre **attestare** che nel **quadriennio anteriore** alla data di acquisto **non è stato comprato un analogo veicolo agevolato**.

Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).



Se il veicolo è **intestato al familiare** della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è **fiscalmente a carico dell'intestatario** dell'auto.

#### **SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI**

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del D.L. 5/2012 ha introdotto **importanti semplificazioni**.

In particolare, è stato previsto che i **verbali di accertamento** dell'invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la **sussistenza dei requisiti sanitari** necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai **veicoli** (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai **sussidi tecnici e informatici** volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Pertanto, i **nuovi certificati** rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono **stabilire** anche **se sono soddisfatti i requisiti**:

- ◆ richiesti dal **Codice della Strada** per poter richiedere il **contrassegno di parcheggio** per persone con disabilità, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno;
- ◆ richiesti dalle **norme fiscali** per poter fruire delle **agevolazioni** per l'**acquisto di veicoli**.

Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:

	<table border="1" data-bbox="523 392 1370 757"> <tr> <td>con ridotte o impedito capacità motorie permanenti<sup>22</sup></td> </tr> <tr> <td>con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento<sup>23</sup></td> </tr> <tr> <td>invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni<sup>24</sup></td> </tr> <tr> <td>sordo<sup>25</sup></td> </tr> <tr> <td>non vedente<sup>26</sup></td> </tr> </table> <p>Le <b>Commissioni mediche</b> rilasciano il certificato alla persona con disabilità in <b>due distinte versioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la prima copia riporta le <b>indicazioni</b> sopra esposte in <b>forma estesa</b>;</li> <li>◆ la seconda, invece, è rilasciata in <b>versione "omissis"</b> (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli <b>referimenti normativi</b> relativi al <b>tipo di disabilità</b>.</li> </ul>	con ridotte o impedito capacità motorie permanenti <sup>22</sup>	con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento <sup>23</sup>	invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni <sup>24</sup>	sordo <sup>25</sup>	non vedente <sup>26</sup>
con ridotte o impedito capacità motorie permanenti <sup>22</sup>						
con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento <sup>23</sup>						
invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni <sup>24</sup>						
sordo <sup>25</sup>						
non vedente <sup>26</sup>						
<p><b>REGOLE PARTICOLARI PER LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE</b></p>	<p>Per la persona con <b>ridotte o impedito capacità motorie</b> (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il <b>diritto</b> alle <b>agevolazioni</b> è <b>condizionato</b> all'<b>adattamento</b> del <b>veicolo</b> alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto; <b>non</b> è invece <b>necessario</b> che la persona con disabilità fruisca dell'<b>indennità di accompagnamento</b>.</p> <p>La <b>natura motoria</b> della <b>disabilità</b> deve essere <b>esplicitamente annotata</b> sul <b>certificato</b> rilasciato dalla Commissione medica competente (o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera).</p> <p>Nel caso in cui la patologia stessa <b>escluda o limiti l'uso</b> degli <b>arti inferiori non</b> è <b>necessaria</b> l'esplicita <b>indicazione</b> sul certificato della <b>ridotta o impedita capacità motoria</b>.</p>					

<sup>22</sup> art. 8 della Legge 449/1997.

<sup>23</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>24</sup> art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

<sup>25</sup> art. 6 della Legge 488/99 e art. 50 della Legge 342/2000.

<sup>26</sup> art. 6 della Legge 488/1999 e art. 50 della Legge 342/2000



Nel caso di **minore** con **disabilità grave** che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto "**soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**", senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'**aliquota IVA** ridotta per l'acquisto del veicolo anche **senza adattamento** dello stesso<sup>27</sup>.

#### PER QUALI VEICOLI?

Oltre che per le **auto** e gli **autocaravan** (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- ◆ **motocarrozze;**
- ◆ **autoveicoli** o **motoveicoli** per **uso promiscuo**, o per **trasporto specifico** della persona con disabilità.

#### L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per le persone con ridotte o impedito capacità motorie l'**adattamento** del **veicolo** è una **condizione necessaria** per poter **richiedere** tutte le **agevolazioni** (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre **risultare** dalla **carta di circolazione** a seguito di **collaudo** effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare:

- ◆ sia le **modifiche ai comandi di guida;**
- ◆ sia soltanto la **carrozzeria** o la **sistemazione interna** del **veicolo**, per mettere la persona con disabilità in **condizione di accedervi**.

Gli **adattamenti** al sistema di guida devono **corrispondere** a quelli **prescritti** dalla **Commissione medica locale** competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida, e spettano solo alle persone con ridotte o impedito capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di **patente speciale** si considera "**adattato**" anche il **veicolo** dotato di solo **cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché

<sup>27</sup> [circolare n. 11/E del 21.05.2014.](#)

**prescritto** dalla **Commissione medica locale** competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Per le persone con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a **condizione** che il **veicolo** sia **adattato** al sistema di guida, o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per **consentire** alla **persona con disabilità** di **guidare**. Invece, per chi **non è titolare di patente speciale**, la detrazione spetta a **condizione** che gli **adattamenti** siano riferiti alla **struttura** della **carrozzeria** o alla **sistemazione interna** dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilità.

Tra gli **adattamenti** alla carrozzeria da considerare **idonei** si elencano, a **titolo esemplificativo**, i seguenti:

pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilità
sistema di ancoraggio delle carrozelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza)
sportello scorrevole
altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento



**Non** può essere **considerato "adattamento"** l'**allestimento** di semplici **accessori** con funzione di "**optional**", o l'applicazione di **dispositivi** già **previsti** in sede di **omologazione** del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La **detrazione Irpef** spetta anche per le **spese** sostenute per le **riparazioni** degli **adattamenti** (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati

sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro):

- ◆ devono essere state **sostenute** nei **4 anni** dall'acquisto del veicolo;
- ◆ **non** sono **rateizzabili**.

Quando, per una **sopravvenuta disabilità**, è necessario **adattare** un **veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni**, le spese per l'adattamento concorrono al **limite massimo di spesa di 18.075,99 euro**, consentito nell'arco di **4 anni per l'acquisto** e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale **decorre** dalla **data di iscrizione** dell'adattamento nella **carta di circolazione**.

#### L'IVA AGEVOLATA SUGLI ACQUISTI

Per le **agevolazioni IVA sugli** acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie valgono le **seguenti regole**:

- ◆ l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche **motocarrozze, autoveicoli motoveicoli per uso promiscuo** o per trasporto specifico della persona con disabilità;
- ◆ il veicolo deve essere **adattato alla ridotta capacità motoria** della persona con disabilità prima dell'acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);
- ◆ l'IVA agevolata al 4% si applica anche per le **prestazioni** rese da **officine** per **adattare** i predetti **veicoli**, anche non nuovi di fabbrica, alla **riparazione** degli **adattamenti**, ai relativi **acquisti di accessori e strumenti**.

#### GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Per l'applicazione dell'**aliquota IVA agevolata**, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve **emettere fattura** (anche quando non richiesta dal cliente) con l'**annotazione** che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000.

Per la **vendita di accessori**, così come per le prestazioni eseguite da officine,

è sufficiente **menzionare** la **legge 449/1997**.

Nel caso di **importazione** gli estremi della legge 97/1986 vanno riportati sulla **bolletta doganale**.

#### LA DOCUMENTAZIONE

Oltre ai **documenti** indicati nel **paragrafo precedente**, **le persone con ridotte o impedite capacità motorie** (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono **presentare**:

<b>1)</b>	<b>fotocopia della patente di guida speciale</b> , o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico
<b>2)</b>	solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, <b>autodichiarazione</b> dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
<b>3)</b>	<b>fotocopia della carta di circolazione</b> , da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
<b>4)</b>	<b>copia della "certificazione di handicap o di invalidità"</b> rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità
<b>5)</b>	dal 29.01.2022 <sup>28</sup> , in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare <b>copia semplice</b> della <b>patente posseduta</b> , qualora contenga l'indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da

<sup>28</sup> data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.01.2022.

condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali<sup>29</sup> – si veda in proposito la [risoluzione n. 40/E del 07.07.2023](#)

Resta fermo l'**obbligo di presentare l'atto notorio** attestante che nel **quadriennio anteriore** alla data di acquisto del veicolo **non è stato effettuato acquisto o importazione** di veicolo con applicazione dell'**aliquota agevolata**.

---

<sup>29</sup> indicate nell'art. 119, comma 4 del D.lgs. 285/1992.

### DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023

La legge di Bilancio 2023<sup>30</sup> proroga al 31.12.2025 l'agevolazione introdotta dalla "Legge di Bilancio 2022"<sup>31</sup> che riguarda una **nuova detrazione nella misura del 75%** delle **spese sostenute** nell'anno **2022**, per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche** in **edifici già esistenti**.

Si riepilogano di seguito le **regole generali** per la **detrazione in esame**.

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MODELLO REDDITI 2023							
<b>PREMESSA</b>	<p>Il c.d. "Decreto Rilancio"<sup>32</sup> riconosce una <b>detrazione</b> dall'imposta lorda, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare, per le <b>spese</b> documentate <b>sostenute dal 01.01.2022</b> per la <b>realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti</b>.</p> <p>La <b>nuova agevolazione si aggiunge</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>alla <b>detrazione</b> già prevista (nella misura del 50%) per gli <b>interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche</b> prevista dal Tuir<sup>33</sup></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>al <b>Superbonus</b> dello stesso Decreto Rilancio<sup>34</sup> ma, a differenza di quest'ultima, <b>non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti"</b> e spetta a determinate condizioni<sup>35</sup></p> </div> <p>La detrazione spettante va portata in <b>diminuzione dell'imposta dovuta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nell'<b>anno di sostenimento</b> delle <b>spese</b>, e</li> <li>◆ nei <b>4 anni successivi</b>.</li> </ul>						
<b>BENEFICIARI</b>	<p>Possono fruire della detrazione:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 5%;"><b>1)</b></td> <td>le <b>persone fisiche</b>, compresi gli esercenti arti e professioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2)</b></td> <td>gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3)</b></td> <td>le <b>società semplici</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>1)</b>	le <b>persone fisiche</b> , compresi gli esercenti arti e professioni	<b>2)</b>	gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b>	<b>3)</b>	le <b>società semplici</b>
<b>1)</b>	le <b>persone fisiche</b> , compresi gli esercenti arti e professioni						
<b>2)</b>	gli <b>enti pubblici e privati</b> che non svolgono <b>attività commerciale</b>						
<b>3)</b>	le <b>società semplici</b>						

<sup>30</sup> Legge 197/2022.

<sup>31</sup> Con l'introduzione dell'art. 119-ter nel D.L. 34/2020.


<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 119-ter D.L. 34/2020.

<sup>33</sup> All'art. 16-bis, c. 1, lettera e)

<sup>34</sup> D.L. 34/2020 art. 119, comma 2 e 4.

<sup>35</sup> previste dal citato articolo 119-ter.



	<p><b>4)</b> le <b>associazioni tra professionisti</b></p> <p><b>5)</b> i <b>soggetti</b> che conseguono <b>reddito d'impresa</b> (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) e che possiedono o <b>detengono l'immobile</b> in base ad un <b>titolo idoneo al momento di avvio dei lavori</b> oppure al momento del <b>sostenimento delle spese</b> se antecedente il predetto avvio</p> <p>Trattandosi di una <b>detrazione dall'imposta lorda</b>, la stessa <b>non può essere utilizzata</b> dai soggetti che possiedono <b>esclusivamente redditi</b> assoggettati a <b>tassazione separata o ad imposta sostitutiva</b> (come, ad esempio, i soggetti <b>forfettari</b><sup>36</sup>).</p>								
<p><b>LIMITI DI DETRAIBILITÀ</b></p>	<p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto <b>in 5 quote annuali</b> di pari importo, spetta nella <b>misura del 75% delle spese sostenute</b> ed è calcolata su un ammontare complessivo <b>non superiore</b> alle seguenti <b>soglie</b>:</p> <table border="1" data-bbox="440 1003 1412 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1003 596 1055">EURO</th> <th data-bbox="596 1003 1412 1055">CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1055 596 1200">50.000</td> <td data-bbox="596 1055 1412 1200"><b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1200 596 1301">40.000</td> <td data-bbox="596 1200 1412 1301">moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1301 596 1402">30.000</td> <td data-bbox="596 1301 1412 1402">moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Esempio:</b></p> <p>Nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000)</p> <p> Inoltre, nel caso di <b>interventi</b> realizzati sulle <b>parti comuni</b> di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del <b>numero delle unità immobiliari</b> di cui l'edificio è composto, l'ammontare di</p>	EURO	CASISTICA	50.000	<b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno	40.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b>	30.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b>
EURO	CASISTICA								
50.000	<b>edifici unifamiliari</b> o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno								
40.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da due a otto unità immobiliari</b>								
30.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli <b>edifici composti da più di otto unità immobiliari</b>								

<sup>36</sup> Cioè, coloro che rientrano nel regime di cui all'art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

	<p>spesa così determinato costituisce il <b>limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.</b></p> <p>In applicazione dei principi generali, per le <b>spese sostenute nel 2022</b> è possibile <b>fruire della detrazione<sup>37</sup> anche</b> in presenza di un <b>intervento iniziato nel 2021</b> per le cui spese, sostenute in tale anno, si è <b>fruito della detrazione del 50%<sup>38</sup></b> oppure del Superbonus (in quanto intervento "trainato" effettuato congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici).</p>
<p><b>INTERVENTI AMMESSI</b></p>	<p>L'agevolazione spetta per la realizzazione di <b>interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche</b> in <b>edifici già esistenti.</b></p> <p>Si tratta di opere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possono essere realizzate <b>sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari;</b></li> <li>◆ si riferiscono a <b>diverse categorie di lavori</b>, quali ad esempio <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>sostituzione di finiture</b> (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),</li> <li>✓ il <b>rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici</b> (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),</li> <li>✓ il <b>rifacimento di scale ed ascensori,</b></li> <li>✓ l'<b>inserimento di rampe</b> interne ed esterne agli edifici e di <b>servoscala</b> o di <b>piattaforme elevatrici.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>In sostanza la detrazione spetta a <b>condizione</b> che gli interventi siano <b>funzionali ad abbattere le barriere architettoniche</b> ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo <b>smaltimento</b> e alla <b>bonifica</b> dei <b>materiali</b> e degli <b>impianti sostituiti.</b></p>
<p><b>DOCUMENTI DA CONTROLLARE</b></p>	<p>Per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, la <b>documentazione da controllare al fine della loro detrazione</b> in dichiarazione dei redditi è la seguente:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>fatture o ricevute fiscali</b> idonee a comprovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il sostenimento della spesa, e</li> </ul> </div>

<sup>37</sup> Di cui al presente art. 119-ter.

<sup>38</sup> Prevista dal citato art. 16-bis del TUIR.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili</li> </ul>
	<p><b>autocertificazione</b> attestante che l'ammontare delle <b>spese</b> sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto <b>non ecceda il limite massimo ammissibile.</b></p>
	<p><b>dichiarazione</b> dell'<b>amministratore condominiale</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attestati di aver <b>adempiuto</b> a tutti gli <b>obblighi previsti dalla legge</b>, e</li> <li>◆ che <b>certificati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>entità</b> della <b>somma corrisposta</b> dal condomino,</li> <li>✓ la <b>misura</b> della <b>detrazione.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>In <b>assenza di amministratore</b> occorrerà invece la sola <b>documentazione inerente la spesa sostenuta.</b></p>
	<p>in <b>manca</b> del <b>codice fiscale</b> del <b>condominio minimo</b> (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), <b>autocertificazione</b> che <b>attesti</b> la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</p>
	<p>documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al <a href="#">decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.</a></p>

## CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO

L' Agenzia delle Entrate<sup>39</sup> ha pubblicato i principali  **chiarimenti**  utili ai  **controlli**  che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il  **rilascio**  del  **visto di conformità**  sulle  **dichiarazioni**  relative al periodo d'imposta  **2022** . Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti  **inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito** .


CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>In linea generale</b> non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta, bensì solo una <b>percentuale della stessa</b>, che può <b>variare</b> in relazione alla <b>tipologia di oneri</b><sup>40</sup>.</p> <p>Per alcune fattispecie la detrazione è determinata <b>forfetariamente</b> senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti<sup>41</sup>.</p> <p>La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano i seguenti <b>principi generali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge,</li> <li>◆ gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'<b>anno in cui sono stati sostenuti</b> (principio di cassa) e <b>idoneamente documentati</b>, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo,<sup>42</sup></li> <li>◆ la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico</li> </ul>

<sup>39</sup> Con le Circolari n. 14/E, 15/E e 17/E del 2023.

<sup>40</sup> Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Tuir.

<sup>41</sup> Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l'altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

<sup>42</sup> [Risoluzione n. 77/E del 23.04.2007](#).

<b>SPESE MEDICHE</b>	<p>di chi li ha sostenuti.</p> <p>È possibile <b>dedurre</b> dall'imposta lorda un <b>importo pari al 19%</b> delle <b>spese sanitarie sostenute per la parte che eccede euro 129,11</b><sup>43</sup>.</p> <p>Dette <b>spese</b> sono costituite <b>esclusivamente</b> dalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spese mediche generiche e di assistenza specifica<sup>44</sup>;</li> <li>◆ spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.</li> </ul> <p> <b>Dal 01.01.2019 non è più possibile</b> portare in <b>deduzione</b> le spese sostenute per l'<b>acquisto di alimenti a fini medici speciali</b><sup>45</sup>.</p> <p>Le spese sanitarie<sup>46</sup>, sono <b>deducibili</b> anche se <b>sostenute</b> nell'<b>interesse di familiari fiscalmente a carico</b>. I <b>più importanti chiarimenti</b> forniti possono essere così riassunti:</p>	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Acquisto occhiali o lenti da vista</b></td> <td> <p>Relativamente alla deduzione riconosciuta a fronte dell'acquisto di protesi e dispositivi medici<sup>47</sup>, il contribuente non può fruire della deduzione d'imposta sulle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, qualora nel medesimo periodo d'imposta, siano state oggetto di rimborso in base al c.d. "bonus vista"<sup>48</sup>.</p> <p>Infatti, per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del citato bonus, la spesa deducibile è pari all'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus stesso.</p> </td> </tr> </table>	<b>Acquisto occhiali o lenti da vista</b>
<b>Acquisto occhiali o lenti da vista</b>	<p>Relativamente alla deduzione riconosciuta a fronte dell'acquisto di protesi e dispositivi medici<sup>47</sup>, il contribuente non può fruire della deduzione d'imposta sulle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, qualora nel medesimo periodo d'imposta, siano state oggetto di rimborso in base al c.d. "bonus vista"<sup>48</sup>.</p> <p>Infatti, per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del citato bonus, la spesa deducibile è pari all'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus stesso.</p>	

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>44</sup> diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR.

<sup>45</sup> Inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 08.06.2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 05.07.2001.

<sup>46</sup> Ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 15 TUIR.

<sup>47</sup> Chiarisce la [circolare n. 14/E del 19.06.2023](#).

<sup>48</sup> di cui all'art. 1, commi da 437 a 439 della Legge 178/2020.


	<b>Classificazione dispositivi medici</b>	Per l'individuazione dei prodotti classificabili come dispositivi medici <sup>49</sup> , occorre far riferimento anche ai Regolamenti europei <sup>50</sup> .
	<b>Rateizzazione spese mediche</b>	Possibilità di trasferire all'erede le rate di detrazione <sup>51</sup> per spese mediche residue non fruite dal <i>de cuius</i> .  L'Agenzia ha chiarito che nell'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell'intera detrazione, la detrazione non si trasferisce, ma l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del <i>de cuius</i> può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA</b>	<p>La <b>detrazione</b> per le spese per l'acquisto di <b>cani guida</b> spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella misura del <b>19%</b></li> <li>◆ per le spese sostenute dai <b>solì non vedenti</b>.</li> </ul> <p>Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il <b>mantenimento</b> del cane guida.</p> <p>Apposita Legge<sup>52</sup> individua esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.</p> <p>La detrazione, che può essere <b>ripartita in 4 rate annuali di pari importo o in un'unica soluzione</b> a scelta del contribuente, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>una sola volta in un periodo di quattro anni</b>, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto;</li> <li>◆ per l'<b>acconto versato in un anno d'imposta precedente</b> rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l'acquisto è effettuato entro la data di</li> </ul>	

<sup>49</sup> Ha chiarito La circolare n. 14/E/2023.

<sup>50</sup> UE/2017/745 e UE/2017/746 (recepiti, rispettivamente, dal D.lgs. 137/2022 e D.lgs. 138/2022).

<sup>51</sup> La Circolare n. 14/2023 recepisce l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 192 del 06.02.2023](#).

<sup>52</sup> Ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001.



	<p>presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell'acconto.</p> <p>Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 <b>rileva ai fini del trattamento integrativo</b>.</p> <p>La detrazione per l'acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.</p>												
<p><b>INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI</b></p>	<p><b>Gli interessi passivi</b>, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.</p> <p>La detrazione spetta con <b>differenti limiti e condizioni</b>, a seconda della <b>finalità del mutuo contratto</b> dal contribuente. Si tratta, in particolare, di:</p> <table border="1" data-bbox="421 1010 1433 1585"> <thead> <tr> <th>CASISTICA</th> <th>RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'<b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b></td> <td>E7</td> </tr> <tr> <td>mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b></td> <td>da E8 a E10, codice 8</td> </tr> <tr> <td>mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale</td> <td>da E8 a E10, codice 9</td> </tr> <tr> <td>mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b></td> <td>da E8 a E10, codice 10</td> </tr> <tr> <td>prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b></td> <td>da E8 a E10, codice 11</td> </tr> </tbody> </table> <p> In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2022, <b>a prescindere dalla scadenza della rata</b> (criterio di <b>cassa</b>).</p> <p><b>Non danno poi diritto alla detrazione gli interessi pagati<sup>53</sup>:</b></p>	CASISTICA	RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI	mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' <b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b>	E7	mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 8	mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale	da E8 a E10, codice 9	mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 10	prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b>	da E8 a E10, codice 11
CASISTICA	RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI												
mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' <b>unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b>	E7												
mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su <b>immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 8												
mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di <b>manutenzione, restauro e ristrutturazione</b> su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale	da E8 a E10, codice 9												
mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la <b>costruzione e la ristrutturazione edilizia</b> di unità immobiliari da adibire ad <b>abitazione principale</b>	da E8 a E10, codice 10												
prestiti e mutui <b>agrari di ogni specie</b>	da E8 a E10, codice 11												

<sup>53</sup> [circolare n. 50/E del 12.06.2002](#), risposta 4.5.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;</li> <li>◆ a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.</li> </ul> <p>Al fine di determinare il <b>trattamento integrativo</b> per tutti i soggetti con un <b>reddito</b> di riferimento <b>compreso fra euro 15.001,00 e euro 28.000,00</b>, si è reso necessario, <b>a decorrere dal periodo d'imposta 2022, distinguere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli interessi passivi per mutui ipotecari <b>per l'acquisto dell'abitazione principale;</b></li> <li>◆ gli interessi passivi per mutui ipotecari <b>per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale;</b></li> <li>◆ gli interessi per prestiti o mutui agrari <b>sulla base dell'anno di stipula del contratto.</b></li> </ul> <p>In particolare, occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell'anno 2022 riferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a contratti di mutuo stipulati <b>entro il 31.12.2021</b>, e</li> <li>◆ quelli stipulati a partire <b>dal 01.01.2022</b>.</li> </ul> <p>È stato precisato<sup>54</sup> che, qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del contratto di mutuo originario, ai fini della corretta indicazione dell'importo degli interessi passivi, occorre far riferimento alla <b>data di stipula dell'ultimo contratto</b> (vale a dire di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo).</p>				
<p style="text-align: center;"><b>SPESE PER ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE</b></p>	<p>Sono detraibili nella misura del 19% le <b>spese di istruzione diverse da quelle universitarie</b>. In particolare, la detrazione spetta in relazione alle spese per la <b>frequenza di:</b></p> <table border="1" data-bbox="443 1536 1417 1749"> <tr> <td style="text-align: center;">scuole dell'infanzia (scuole <b>materne</b>)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole <b>elementari e medie</b>)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">scuole secondarie di secondo grado (scuola <b>superiore</b>)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sia <b>statali</b> sia <b>paritarie private</b> e degli <b>enti locali</b></td> </tr> </table>	scuole dell'infanzia (scuole <b>materne</b> )	scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole <b>elementari e medie</b> )	scuole secondarie di secondo grado (scuola <b>superiore</b> )	sia <b>statali</b> sia <b>paritarie private</b> e degli <b>enti locali</b>
scuole dell'infanzia (scuole <b>materne</b> )					
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole <b>elementari e medie</b> )					
scuole secondarie di secondo grado (scuola <b>superiore</b> )					
sia <b>statali</b> sia <b>paritarie private</b> e degli <b>enti locali</b>					

<sup>54</sup> Recependo quanto chiarito nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2023, nella circolare n. 14/E/2023.





	 <p>Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “<b>sistema nazionale di istruzione</b>”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute <b>all'estero non sono agevolabili</b>.</p> <p>Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.</li> <li>◆ i <b>contributi volontari</b> e le <b>erogazioni liberali</b> deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e <b>sostenuti per la frequenza scolastica</b>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b></p>	<p>La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso <b>università statali e non statali</b>, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.</p>  <p><b>Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.</b></p> <p>Per il periodo di imposta 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto<sup>55</sup> per l'individuazione degli <b>importi massimi di spesa</b> relativi alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle <b>università non statali</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SPESE FUNEBRI</b></p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri <b>da chiunque sostenute per la morte di persone</b> indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.</p> <p>Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma <b>anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SPESE SOSTENUTE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE</b></p>	<p>La detrazione spetta, nella misura del 19% per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;</li> </ul>

<sup>55</sup> 23.12.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2023.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se il reddito complessivo non supera euro 40.000 (entro questo limite si computa il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni). Lo stato di non autosufficienza deve derivare <b>da una patologia e deve risultare da certificazione medica</b><sup>56</sup>.</li> </ul>
<p><b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE A FAVORE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro <b>effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.</b></p> <p>Ai fini dell'individuazione dei soggetti "riconosciuti a fini sportivi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 30.08.2022</b> occorre fare riferimento al <b>riconoscimento</b> effettuato da parte del <b>CONI</b>;</li> <li>◆ <b>a decorrere dal 31.08.2022</b> occorre, invece, fare riferimento all'iscrizione nel <b>Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche</b> gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</li> </ul> <p>Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica<sup>57</sup>.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non spetta</b> per le eventuali <b>quote associative corrisposte</b>;</li> <li>◆ è calcolata su un importo <b>non superiore a euro 1.500</b>.</li> </ul> <p> <b>Dall'anno 2020</b>, la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche <b>spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000</b>; in caso di <b>superamento</b> del predetto limite, la <b>detrazione decresce fino ad azzerarsi</b> al raggiungimento di un <b>reddito complessivo pari ad euro 240.000</b>.</p>

<sup>56</sup> Non può essere riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologia (vedi [circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 03.01.2005](#)).

<sup>57</sup> [Circolare n. 21/E del 22.04.2003](#), paragrafo 1.1.

<p><b>CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA O DEL CORSO ITS ACADEMY DEI FAMILIARI A CARICO</b></p>	<p>Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico si applicano esclusivamente alle <b>domande presentate a decorrere dal 01.01.2008<sup>58</sup></b>.</p> <p>Dal 2022 è riconosciuta agli iscritti ai percorsi formativi<sup>59</sup> delle <b>fondazioni ITS Academy<sup>60</sup></b>, la <b>facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza<sup>61</sup></b>.</p> <p> Con apposito chiarimento dell'Agenzia delle Entrate<sup>62</sup> è possibile <b>ammettere in detrazione (nell'aliquota del 19%) le erogazioni liberali a favore delle ITS Academy</b>, a partire <b>dall'anno 2022</b>.</p>
<p><b>SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE</b></p>	<p>A partire dal 01.01.2018 è possibile <b>detrarre</b> un importo pari al <b>19%</b> delle <b>spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</b> locale, regionale e interregionale.</p> <p>La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo <b>complessivamente non superiore a euro 250</b>.</p> <p> Il <b>limite massimo di spesa</b> ammesso alla detrazione pari a <b>euro 250</b> deve intendersi <b> riferito cumulativamente</b> alle spese sostenute dal contribuente per l'<b>abbonamento proprio e dei familiari a carico</b>.</p> <p>Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il <b>limite massimo</b> di spesa ammesso alla detrazione per ogni <b>singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico</b>; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l'abbonamento del figlio a carico, l'<b>ammontare massimo di spesa</b> sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, <b>non può superare euro 250</b>.</p>

<sup>58</sup> L'art. 1, comma 77 della Legge 247/2007, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell'art. 2 del D.lgs. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.

<sup>59</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 9 della Legge 99/2022<sup>59</sup> rubricata "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

<sup>60</sup> di cui all'art. 5 della medesima legge.

<sup>61</sup> D.lgs. 184/1997.

<sup>62</sup> La Circolare n. 14/E/2023, ha recepito quanto stabilito con [provvedimento n. 414366 del 10.11.2022](#).

	<p>Al fine di sostenere la spesa per l'utilizzo del trasporto pubblico, è stato introdotto inoltre il cd. "<b>Bonus Trasporti</b>"<sup>63</sup>, vale a dire un <b>contributo</b>, d'<b>importo massimo pari a € 60,00</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per acquistare <b>abbonamenti</b> per i <b>servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale</b>;</li> <li>◆ che può essere <b>richiesto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>per sé stessi</b>, o</li> <li>✓ per un <b>beneficiario minorenni a carico</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate, precisa che per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del c.d. "<b>bonus trasporti</b>" la spesa detraibile <b>è pari alla spesa effettivamente versata e rimasta a carico del contribuente</b>.</p> <p>Pertanto, se il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico è pari ad € 300,00 e il contribuente ha fruito del "bonus trasporti" per l'importo di € 60,00, la spesa su cui calcolare la detrazione è pari a € 240,00.</p>
<p><b>SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEI MINORI O DI MAGGIORENNI CON DSA</b></p>	<p>Dal 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute in favore dei minorenni o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per</li> <li>◆ l'uso di strumenti compensativi che <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>favoriscano la comunicazione verbale</b>, e che</li> <li>✓ assicurino <b>ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>La detrazione spetta per le spese sostenute nell'interesse del contribuente e anche dei familiari fiscalmente a carico<sup>64</sup>.</p> <p>Si precisa<sup>65</sup> inoltre che non <b>rientrano tra gli strumenti compensativi</b> le cui spese risultano agevolabili <b>le lezioni private "specialistiche"</b>.</p>

<sup>63</sup> Con Legge 50/2022.

<sup>64</sup> ossia di quelli indicati nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

<sup>65</sup> Circolare n.14/E/2023.

**EROGAZIONI  
LIBERALI IN  
DENARO O  
NATURA A  
FAVORE DELLE  
ONLUS, DELLE  
ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE  
SOCIALE E DEGLI  
ALTRI ETS ISCRITTI  
NEL RUNTS**

Il **Codice del Terzo settore** ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua **erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore**.

Considerando che tale Registro è operativo a decorrere dal 23.11.2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

per le **APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri** che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS)

per le **APS già iscritte nei vecchi registri** che, per qualunque motivo, a seguito del processo di "trasmigrazione", sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili

per gli **enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri**, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS

In particolare, è prevista una **detrazione**, nel **limite di spesa annuale di € 30.000**:

- ◆ pari al **30%**, a favore delle erogazioni in denaro o in natura effettuate ad **ONLUS, APS e ETS**,
  - ✓ **comprese** le **cooperative sociali**, ed
  - ✓ **escluse** le **imprese sociali** costituite in forma di **società**;
- ◆ pari al **35%**, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle **organizzazioni del volontariato**.



La circolare dell'Agenzia delle Entrate<sup>66</sup> ha precisato che la **spettanza** delle **suddette** detrazioni e deduzioni è **subordinata all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS)**, a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel **Registro Unico** Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**).

GIUSEPPE IANNIBELLI

<sup>66</sup> Circolare n. 14/E/2023.